

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**

AVVISO PUBBLICO

Aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nell'anno solare 2022, per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api. Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 art. 13 co. 81 e Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 art. 13 co. 73.

Art. 1

Premessa e disposizioni generali

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea intende assegnare agli apicoltori siciliani i finanziamenti previsti dalla Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 art.13 co. 81 e dalla Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 art. 13, co. 73.

L'apicoltura siciliana, importante segmento economico del settore agricolo, già da tempo versa in una situazione di una grande sofferenza per le conseguenze ormai strutturali che le avversità climatiche stanno determinando anche in questo settore.

La produzione è stata fortemente condizionata dallo sfasamento tra le stagioni, con un prolungamento dell'estate con alte temperature fino a dicembre e uno scivolamento dell'inverno fino oltre la primavera. Gli innegabili eventi negativi hanno influito pesantemente sul ciclo biologico delle api. La Sicilia è ormai caratterizzata da un andamento meteorologico fortemente anomalo dal punto di vista termico, con ondate di calore molto intense e prolungate. Queste condizioni determinano gravi conseguenze agronomiche e fisiologiche su diverse colture della Sicilia e sono aggravate dai numerosi e diffusi incendi a carico della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea in molte aree della regione.

Alla distruzione di interi apiari si aggiunge la distruzione dei "pascoli" estivi ed autunnali delle api, al punto tale che si interviene con l'alimentazione straordinaria per consentire la sopravvivenza degli sciame.

La Dotazione finanziaria del bando è di € **385.000,00** sul capitolo 144145 del Bilancio della Regione Siciliana.

Art.2

Area di intervento

Intero territorio della Regione Siciliana.

Art.3

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere ai benefici previsti dal presente Avviso gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, società e cooperative di apicoltori, che abbiano sede legale ed operino nel territorio siciliano. In particolare i soggetti, di cui al precedente comma, al momento della presentazione della domanda devono essere:

- in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistica nazionale;
- in possesso di partita IVA agricola e di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- in possesso del fascicolo aziendale costituito presso un CAA;
- in regola con la posizione contributiva INPS, ove prevista dalle normative vigenti.

Art. 4

Aiuti di Stato e cumulabilità

L'aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo* pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

L'importo dell'aiuto concesso non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica come definita all'art. 2, par. 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del reg. (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione primaria possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per altri settori o attività [reg. (UE) n. 1407/2013 e reg. (UE) n. 717/2014 e ss.mm.ii.] a concorrenza del massimale di 200.000 euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari e a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di produzione primaria non benefici degli aiuti "de minimis" concessi negli altri settori.

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5

Presentazione domanda d'aiuto

La domanda, formulata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato 1), va inviata esclusivamente, pena la non ammissibilità, per posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto "**Aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nel anno solare 2022, per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api**".

Le domande, sottoscritte dal richiedente e accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il **30 novembre 2023**.

Saranno dichiarate irricevibili le domande non firmate e/o prive del documento di riconoscimento e/o compilate in modo difforme da quanto previsto e/o mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto (Allegato 1) deve essere completa dei seguenti allegati:

- a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) fascicolo aziendale aggiornato;
- c) perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato, redatta come da modello (Allegato 2), contenente il prospetto di quantificazione delle spese sostenute con l'indicazione delle fatture di acquisto (numero, data, importo) e dei relativi giustificativi di spesa (estremi modalità di pagamento).

La quantità unitaria massima ammissibile di prodotto per l'alimentazione di soccorso delle api è fissata in 20 kg per ogni alveare posseduto. La determinazione della spesa totale ammissibile per ciascuna ditta verrà effettuata con riferimento al numero degli alveari censiti nella Banca Dati Apistica, al 31/12/2022.

Art. 7

Procedimento amministrativo

1) Istruttoria

Al fine di procedere all'istruttoria delle domande ricevute, l'Amministrazione regionale nominerà

un'apposita Commissione per la verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata;
- della sussistenza dei requisiti previsti;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

A termine dell'istruttoria sarà predisposto l'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e l'eventuale elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni di diniego. I predetti elenchi regionali provvisori delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Dirigente del Servizio, responsabile dell'attuazione del presente Avviso, e pubblicati con valore legale sui siti web istituzionali del Dipartimento.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di 10 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità; le istanze di riesame devono essere inviate esclusivamente, via PEC al seguente indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

L'Amministrazione procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Dirigente del Servizio dell'attuazione del presente Avviso, sui siti web istituzionali del Dipartimento. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto. Avverso gli elenchi regionali definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, l'Amministrazione applicherà una riduzione proporzionale.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso e l'eventuale importo ridotto.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza, e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

Art. 8

Concessione e liquidazione dell'aiuto

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra e al contestuale impegno delle somme da parte del Dipartimento Agricoltura, l'Amministrazione provvederà ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato, inserendo per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto individuale concesso nel Registro Aiuti di Stato sul portale SIAN e verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto di cui al precedente articolo 4. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il soggetto richiedente/beneficiario si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione amministrativa e fiscale ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l'Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente articolo 7 e al presente articolo può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

Nel caso in cui, a seguito di ulteriori verifiche/segnalazioni, si palesi una irregolarità dovuta ad indebita percezione dell'importo concesso, il beneficiario dovrà restituire la somma maggiorata del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed

istruzioni.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93